



ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA AI DEGENTI DEI PRESIDII DI RICOVERO E CURA DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO.

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario, (di seguito per brevità denominata ASST Valtellina e Alto Lario), con sede in Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, codice fiscale/partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito.

E

la **Diocesi di Como**, con sede in Como, Piazza Grimoldi n. 5, nella persona di Don Renato Lanzetti in qualità di Vicario Generale

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Diocesi di Como, assicura l'assistenza religiosa cattolica tramite proprio personale o personale degli Ordini religiosi all'uopo segnalati, ai degenti ricoverati nei seguenti presidi ospedalieri:

- **Presidio Ospedaliero di Sondalo "Eugenio Morelli"**
- **Presidio Ospedaliero di Sondrio**
- **Presidio Ospedaliero di Morbegno**
- **Presidio Ospedaliero di Chiavenna**

ART. 2

Il servizio di assistenza religiosa, oggetto della presente convenzione, consiste principalmente nella celebrazione quotidiana della S. Messa, visita ai reparti per l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera.

Al fine di consentire l'espletamento dei compiti connessi al servizio in argomento è riconosciuto agli Assistenti religiosi il diritto d'accesso ai Presidi Ospedalieri in ogni momento ed è altresì fatto l'obbligo agli stessi di effettuare l'accesso ogni qualvolta richiesto.

ART. 3

La Curia Vescovile di Como assicura l'assistenza religiosa anche in caso d'impedimento od assenza anche temporanea degli assistenti religiosi dalla stessa individuati.

ART. 4

L'ASST Valtellina e Alto Lario si impegna a corrispondere a ciascun Assistente religioso i seguenti compensi mensili:

- **Presidio Ospedaliero di Sondalo: Euro 810,00**
- **Presidio Ospedaliero di Sondrio: Euro 810,00**
- **Presidio Ospedaliero di Morbegno: Euro 700,00**
- **Presidio Ospedaliero di Chiavenna: Euro 700,00**

I compensi di cui sopra si intendono al lordo delle trattenute previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5

Le prestazioni dei Cappellani, prettamente di assistenza religiosa e di culto, non danno luogo a rapporto di lavoro dipendente.

ART. 6

L'ASST Valtellina e Alto Lario provvederà a mettere a disposizione i locali necessari per lo svolgimento del ministero, assumendosi tutte le spese inerenti la celebrazione del culto divino e dell'arredamento della cappella.

Gli Assistenti religiosi sono responsabili della tenuta della Chiesa e della custodia degli arredi sacri.

ART. 7

Agli Assistenti religiosi di Sondrio e Sondalo, ed ai loro temporanei sostituti, l'ASST Valtellina e Alto Lario provvederà a mettere a disposizione, a titolo gratuito, il vitto da erogarsi presso le relative mense aziendali.

Gli Assistenti dei Presidi Ospedalieri di Sondrio e Sondalo hanno altresì a disposizione adeguato alloggio.

ART. 8

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di



seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui l’altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l’adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell’art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l’art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

ART. 9

La presente convenzione ha validità **dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2020.**

Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dall’1 gennaio 2019.

Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta anticipata da comunicarsi, con preavviso di almeno sessanta giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA
VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO**

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Saporito

DIOCESI DI COMO

Il Vicario Generale
Don Renato Lanzetti